



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIONNI	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NUZZI	GABRIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SERRAO D'AQUINO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4361/2016
depositato il 29/04/2016

- avverso la sentenza n. 22216/2015 Sez:12 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di NAPOLI
contro:

difeso da:

GRAZIANO GIOVANNI
VIA SECONDA TRAV. PRIV. FUMAROLI 12 80146 NAPOLI

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUT n° DEL 03/12/2014 PROT 162653 IPOTECAR.-ALTRO
SILENZIO RIFIUT n° DEL 03/12/2014 PROT 162653 REGISTRO

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4361/2016

UDIENZA DEL

16/05/2017 ore 09:30

N° 8115/2017

PRONUNCIATA IL:
16.05.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.10.2017

Il Segretario



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 22216/12/15 del 10 settembre 2015, depositata in data 7 ottobre 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente società s.r.l. avverso il silenzio serbato dall'amministrazione finanziaria su una richiesta di rimborso per la somma di euro 72.290.


I giudici di prime cure ritenevano che la società ricorrente avesse documentato l'esistenza del presupposto soggettivo (qualifica di imprenditore agricolo del legale rappresentante della s.r.l., risultante dai registri INPS relativi agli imprenditori agricoli professionali e da certificazione della Camera di Commercio) necessario per ottenere le agevolazioni nel calcolo dell'imposta ipotecaria e di registro relative ad un atto di compravendita di un terreno conclusosi con la società Vipima (agevolazioni che, invece, erano state disconosciute dall'Agenzia delle Entrate per la ritenuta insussistenza di detto presupposto soggettivo).

Di qui, la legittimazione ^{della società} alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccesso e all'impugnazione del silenzio-rigetto dell'amministrazione. *qm*

Avverso la prefata pronuncia, ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate con atto spedito al contribuente in data 4 aprile 2016, depositato nella Segreteria della Commissione Tributaria Regionale in data 29 aprile 2016.

L'appellante deduce l'illegittimità della sentenza per carenza di motivazione nonché per violazione della normativa sulla registrazione degli atti e dell'art. 57 DPR 131/86 evidenziando che: l'Ufficio finanziario aveva notificato l'avviso di liquidazione al notaio, su cui incombe l'obbligo della registrazione; l'avviso non era stato impugnato dal Notaio; il pagamento dell'imposta da parte del notaio aveva estinto l'obbligazione con conseguente possibilità per quest'ultimo di rivalersi verso la società; l'estraneità dell'amministrazione finanziaria al rapporto notaio-contribuente.

La parte evidenzia, inoltre, che i requisiti richiesti dalla legge agevolativa devono essere presenti al momento della stipula dell'atto ed è obbligo del notaio eseguire il riscontro in tal senso, a nulla rilevando una eventuale successiva iscrizione nei registri INPS degli imprenditori agricoli professionali che consentono alla società di godere della più favorevole aliquota dell'8% - già applicata autonomamente dalla A.E. - in luogo dell'aliquota del 15% normalmente prevista per i terreni agricoli.



Nel giudizio d'appello si è costituita la società s.r.l. con atto spedito in data 4 aprile 2016, argomentando sulle seguenti questioni: inammissibilità delle eccezioni ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92, in quanto nuove, non essendosi l'Agenzia delle Entrate costituitasi in primo grado; inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.; violazione del principio di corresponsabilità solidale; la legittimità della richiesta di rimborso; esistenza dei requisiti soggettivi per il riconoscimento delle agevolazioni.

All'odierna udienza, sentite le parti, il Collegio decideva come da allegato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata sulla tardività dell'appello, risultando dall'allegata documentazione che l'atto fu spedito a mezzo del servizio postale in data 4 aprile 2016, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 38 D.Lgs. 546/1992 e 327 c.p.c..

Infondata è, altresì, l'eccezione incentrata sull'inammissibilità delle questioni proposte da parte appellante ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.

Invero, nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d'appello mere difese, volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, atteso che il divieto di proporre eccezioni nuove di cui all'art. 57 cit. riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto, ossia quelle con cui viene fatto valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale.

Nel caso in esame, l'amministrazione si è limitata ad articolare mere difese, dirette a contestare la fondatezza delle questioni poste in primo grado dal ricorrente e recepite nella sentenza di primo grado.

Nel merito il gravame è infondato.



1

Il requisito soggettivo necessario per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali era in possesso del legale rappresentante della s.r.l. sin dalla stipula dell'atto di compravendita, per cui l'indebito pagamento effettuato dal notaio rogante è da intendersi come imposta erroneamente versata.

In proposito, giova evidenziare che il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, obbligato a richiedere la registrazione (DPR 131/86, art. 10).

Egli, tuttavia, è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti cui l'ordinamento riconduce capacità contributiva.

La responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta principale trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnatogli *ex lege* al precipuo fine di assicurare la riscossione del credito erariale, cui sono obbligate le parti sostanziali dell'atto.

La veste di "responsabile di imposta estraneo al rapporto tributario" implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi; la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tale da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa dell'intero ammontare di quanto pagato (laddove in diversa ipotesi di responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto impositivo, si tratterebbe non di rivalsa per l'intero, ma di regresso pro quota).

Ne discende che, in caso di erroneo pagamento dell'imposta eseguito dal notaio all'atto della registrazione, legittimato a richiedere il rimborso, ai sensi dell'art. 77 DPR 131/86, è il contribuente-contraente ovvero il soggetto destinato ad essere definitivamente inciso dalla pretesa.

La procedura prevede che decorsi infruttuosamente 90 gg. dalla presentazione della richiesta di rimborso, si forma il silenzio-rigetto, che legittima il contribuente a proporre ricorso ai sensi degli artt. 19 lett. g e 21 comma 2 D.Lgs. 546/92.

Con riguardo al caso in esame, deve, pertanto, ritenersi che la società fosse legittimata alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta erroneamente versata e all'impugnazione del silenzio-rigetto dell'Ufficio.

L'appello va, pertanto, rigettato.

In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, il Collegio ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 Decreto Legislativo n. 546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c..

Si demanda la segreteria per la comunicazione del dispositivo della presente sentenza secondo i dettami dell'art. 37, comma 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sezione Diciottesima, così provvede:


Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Compensa le spese.


Così deciso in Napoli in data 16 maggio 2017.

Il Giudice est.

Dott.ssa Gabriella Nuzzi



Il Presidente
Dott. Guido Ghionni



Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA AUTENTICA

data 16-11-17 Il Segretario

Si rilascia su richiesta di 10. [Handwritten name]

per uso [Handwritten text] data 16-11-17